

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 giugno 2022, n. 442

**Sistema di accreditamento regionale "temporaneo" dei servizi educativi integrativi (art.2, comma 1, lettera c), Legge regionale n.7/2020).**

OGGETTO: Sistema di accreditamento regionale “temporaneo” dei servizi educativi integrativi (art.2, comma 1, lettera c), Legge regionale n.7/2020).

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona);

### VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18/02/2002, n.6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale 06/09/2002, n.1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n.328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e s.m.i.;
- la Legge 13 luglio 2015, n.107: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65: *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”*;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12: *“Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”*; la Deliberazione di Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: *“DGR n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto famiglia 2014”, sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del Regolamento”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 febbraio 2021, n.61: *“Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 19 ottobre 2021, n.672: *“Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”*;

### CONSIDERATO:

- che la citata Legge Regionale n.7/2020 stabilisce:
  - ✓ all'articolo 45, comma 1, che *“Al fine di elevare il livello qualitativo dell’offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione, ai fini dell’accreditamento dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità”*;
  - ✓ all'articolo 45, comma 2, che *“l’accreditamento di cui al comma 1 costituisce:*
    - a) *per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l’accesso al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici;*
    - b) *per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.”*;
  - ✓ all'art. 52, che *“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione e integrazione della presente legge”*;
  - ✓ all'articolo 56, che *“Fino alla approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui all’articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi di infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi di infanzia”*;
- che la disciplina di accreditamento di cui alla DGR n.903/2017 è rivolta esclusivamente ai Nidi d’infanzia;

**PRESO ATTO:**

- che sul territorio della Regione Lazio insistono diversi servizi integrativi pubblici e privati che sono in attesa di accreditarsi per accedere ai fondi regionali;

**CONSIDERATO:**

- che è in fase di predisposizione un nuovo sistema di accreditamento regionale le cui competenze saranno demandate ai Comuni (secondo quanto disposto dall’art.45, comma 3, della LR n.7/2020);
- che, nelle more di aggiornare/adequare i sistemi informativi regionali e comunali e nelle more di adeguare i Regolamenti comunali a tale sistema di accreditamento, occorre garantire temporaneamente la necessità di accreditare, oltre ai nidi, i servizi educativi integrativi;
- che il sistema informativo SIRSE è in fase di aggiornamento per adeguarsi alla nuova disciplina di accreditamento di tutti i servizi educativi da parte dei Comuni, di cui alla LR n.7/2020;

**RITENUTO:**

- pertanto, necessario, nelle more dell’adozione della disciplina regionale che detterà i nuovi requisiti di accreditamento *ex art. 45, comma 1, LR n.7/2020*, disciplinare il Sistema di Accreditamento Regionale “Temporaneo” dei Servizi Educativi Integrativi, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

di disciplinare il Sistema di Accreditamento Regionale “Temporaneo” dei Servizi Educativi Integrativi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

# **REGIONE LAZIO**

## **SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE “TEMPORANEO” DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI**

### **(ai sensi della Legge Regionale n.7/2020)**

#### **Premesse**

La Regione Lazio, al fine di garantire in tempi brevi la necessità di accreditare anche i servizi integrativi, di cui all'art.45 della Legge Regionale n.7/2020, e considerato che è in fase di predisposizione un nuovo sistema di accreditamento regionale le cui competenze saranno demandate ai Comuni (secondo quanto disposto dall'art.45, comma 3, della LR n.7/2020), nelle more di aggiornare/adequare i sistemi informativi regionali e comunali e nelle more di adeguare i Regolamenti comunali a tale sistema di accreditamento, disciplina il presente Sistema di Accreditamento Regionale “TEMPORANEO” dei Servizi Educativi Integrativi, che si affianca al già esistente Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'infanzia.

#### **Articolo 1**

##### **Finalità**

1. La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, disciplina la presente procedura di Accreditamento Regionale “TEMPORANEO” dei Servizi Educativi Integrativi, così definiti dall'art.2, comma 1, lettera c) della LR n.7/2020, a titolarità pubblica e privata.

#### **Articolo 2**

##### **Ambito di competenza e definizioni**

1. L'Accreditamento Regionale “TEMPORANEO”, oggetto del presente sistema, costituisce, per i Servizi Educativi Integrativi:
  - a) a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici (diretti e indiretti);
  - b) a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.
2. L'Accreditamento Regionale “TEMPORANEO”, per i servizi a titolarità privata, non sostituisce o modifica l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune/municipio territorialmente competente; pertanto, un servizio educativo integrativo può esercitare la propria attività con la sola autorizzazione al funzionamento, rinunciando così ai finanziamenti regionali.
3. Ai fini del presente Sistema:
  - a) Spazio Gioco è il servizio, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, definito dall'articolo 39 della LR n.7/2020;
  - b) Nido Domestico è il servizio definito dall'articolo 40 della LR n.7/2020;
  - c) Centro per Bambini e Famiglie è il servizio, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, definito dall'articolo 42 della LR n.7/2020.

### **Articolo 3**

#### **Destinatari del Sistema di Accreditamento**

1. I soggetti privati titolari di Servizi Educativi Integrativi hanno facoltà di richiedere per i propri servizi l'Accreditamento Regionale. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, in caso di esito favorevole, acquisiscono l'accREDITamento e con esso la possibilità di essere destinatari di finanziamenti regionali diretti e indiretti.
2. I soggetti pubblici titolari di Servizi Educativi Integrativi sono tenuti a garantire nei propri servizi i requisiti per l'AccREDITamento Regionale.

### **Articolo 4**

#### **Requisiti per l'AccREDITamento Regionale "TEMPORANEO"**

1. Ai fini dell'AccREDITamento Regionale "TEMPORANEO", i Servizi Educativi Integrativi per i quali viene formalizzata la domanda devono:
  - a. essere in possesso dell'Autorizzazione al Funzionamento, rilasciata dal Comune/Municipio territorialmente competente;
  - b. prevedere e garantire il diritto all'accesso da parte di tutte le bambine e i bambini senza alcuna forma di discriminazione, anche attraverso forme specifiche di collaborazione tra Servizi Educativi Integrativi e servizi socio-sanitari presenti nel Comune dove è situato il servizio;
  - c. disporre della figura del Coordinatore Pedagogico, sulla base di quanto stabilito nella L.R. n.7/2020 e nella DGR n.61/2021, con almeno 2 (due) anni di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia. La figura del Coordinatore Pedagogico può operare, eventualmente, a livello intercomunale, di Distretto socio-sanitario, di Ambito o anche in forma di consulenza esterna; il Coordinatore Pedagogico può svolgere le sue funzioni per più Servizi Educativi Integrativi con un minimo di 3 (tre) ore/settimana per servizio;
  - d. adottare uno specifico Sistema Qualità, composto da:
    - "Progetto Pedagogico ed Educativo", contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
    - "Progetto Organizzativo", modulato secondo la tipologia e il dimensionamento della struttura, atto ad assicurare lo svolgimento del servizio in conformità alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento;
    - "Carta dei Servizi" al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti;
    - "Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio" anche utili alla definizione e al monitoraggio di un Piano di Miglioramento della Qualità;
  - e. garantire, con riferimento alla formazione degli educatori, la partecipazione a corsi di formazione permanente, da attuarsi sia in forma autonoma sia attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati per almeno 10 ore annue;
  - f. disporre della Relazione descrittiva delle modalità di preparazione e/o somministrazione dei pasti, completa delle tabelle dietetiche approvate dalla ASL territorialmente competente;
  - g. garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
  - h. autorizzare la pubblicazione dei dati richiesti, a fini statistici, sul portale regionale S.I.R.S.E Lazio (Sistema Informativo Regionale Socio Educativo per la prima infanzia della Regione Lazio), nonché procedere all'aggiornamento annuale dei dati richiesti (ai soli fini statistici) a seguito del rilascio dell'AccREDITamento Regionale.

## Articolo 5

### Disposizioni procedurali

1. L'Accreditamento Regionale "TEMPORANEO" è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), di cui all'articolo 6.
2. L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente in forma digitale tramite il portale regionale S.I.R.S.E., dal Legale Rappresentante del soggetto Gestore, se diverso dal Titolare, del Servizio Educativo Integrativo richiedente l'accreditamento, ovvero dal Legale Rappresentante della società mandataria, in caso di consorzi o raggruppamento temporaneo di impresa, alla CTP territorialmente competente ove ha sede il servizio, secondo il modulo digitale presente sul portale stesso.
3. Nel caso di Servizi Educativi Integrativi a titolarità pubblica, il Responsabile del Servizio è tenuto a presentare l'istanza direttamente alla C.T.P., secondo il modulo digitale presente sul portale regionale S.I.R.S.E., utilizzando le credenziali già assegnate come utente Comune.
4. L'istanza deve contenere:
  - a) i dati identificativi del Legale Rappresentante del soggetto titolare del nido d'infanzia;
  - b) i dati identificativi del Legale Rappresentante del soggetto gestore del nido d'infanzia, se diverso dal titolare;
  - c) i dati identificativi del Servizio Educativo Integrativo per il quale si presenta istanza di Accreditamento "TEMPORANEO";
  - d) una dichiarazione del legale rappresentante (stampabile direttamente dal portale regionale S.I.R.S.E.), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, firmata e accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante:
    - di avere la disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore alla durata dell'accreditamento, ovvero per una durata inferiore pari alla disponibilità dell'immobile con minimo di 1 (uno) anno educativo;
    - di non essere stato condannato con sentenza penale passata in giudicato, di non avere carichi penali pendenti, nonché procedimenti penali in corso;
    - di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, allegando altresì: a. copia dell'autorizzazione al funzionamento; b. copia del contratto di lavoro/incarico professionale e curriculum vitae del Coordinatore Pedagogico, con indicazione della struttura presso la quale viene impiegato e delle ore ad esso dedicate; c. Progetto Pedagogico ed Educativo, Progetto Organizzativo, Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio; d. Relazione descrittiva.
5. Le istanze di accreditamento sono esaminate dalla Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), la quale – previa analisi e valutazione della documentazione ed eventuale svolgimento di un sopralluogo – rilascia un parere vincolante, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Tale parere può comprendere eventuali prescrizioni e l'indicazione dei tempi di ottemperanza.
6. La Regione, entro il termine di 15 giorni dall'acquisizione del parere espresso dalla C.T.P., rilascia il provvedimento di Accreditamento Regionale, con determinazione direttoriale, dandone comunicazione al richiedente e al Comune/Municipio sede del servizio.
7. La Regione, pubblica sul portale regionale, nell'apposito elenco, i dati relativi al Servizio Educativo Integrativo accreditato.
8. Il Titolare/Gestore della struttura accreditata, dovrà esporre, nella stessa struttura, l'attestato di Accreditamento Regionale rilasciato dalla Regione Lazio, oltre alla Carta dei Servizi.
9. I Comuni/Municipi effettuano periodici controlli e verifiche sul rispetto dei requisiti di accreditamento delle strutture accreditate; la Direzione Regionale competente in materia di

servizi educativi per la prima infanzia può effettuare ulteriori controlli e verifiche sul rispetto dei requisiti, a campione o su segnalazione.

## **Articolo 6**

### **Commissione Tecnica Permanente**

1. La Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), è quella già costituita ai sensi della DGR n.903/2017.

## **Articolo 7**

### **Durata dell'Accreditamento e revoca**

1. L'Accreditamento Regionale "TEMPORANEO" per i Servizi Educativi Integrativi ha una validità di 2 (anni) anni successivi alla data del relativo provvedimento. Qualora la disponibilità dell'immobile presso il quale è attivato il servizio sia inferiore ai 2 anni richiesti, l'accREDITAMENTO potrà essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un minimo di un anno educativo.
2. Il legale rappresentante del Servizio Educativo Integrativo accreditato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato all'atto della domanda di Accreditamento.
3. Qualora, a seguito di verifiche ispettive disposte dal Comune/Municipio, o dalla Regione, o dagli Organi preposti (VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.), venga rilevata la perdita di uno o più requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO, si provvede, previa diffida, alla revoca del provvedimento. Si prescinde dalla diffida in caso di inadempienze che possano costituire rischio immediato per gli utenti del servizio.